



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SECONDA CIVILE

In persona del giudice unico, dott. Stefano Costarella, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 4992 del R.G.A.C. dell'anno 2019, vertente

TRA

[redacted] in persona del Sindaco e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. [redacted], nel cui studio a [redacted] [redacted] elettivamente domicilia, come da procura in atti;

-Opponente-

E

[redacted] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. [redacted] ed elettivamente domiciliata nel suo studio, sito a [redacted]

-Opposta-

NONCHÉ NEI CONFRONTI DI

[redacted] (C.F. [redacted]) in persona del [redacted] rappresentato e difeso *ex lege* da [redacted] presso i cui [redacted] legalmente domicilia

-Terzo chiamato-

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1037/2019, emesso dal Tribunale di Catanzaro in data 1/7/2019, depositato in cancelleria in data 24/7/2019.

Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'odierna udienza del 13/6/2025 sostituita ex art. 127-ter c.p.c.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Il [redacted] ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, con il quale gli è stato intimato il pagamento, in favore della ditta [redacted] [...] di € 149.636,36 – oltre interessi e spese della procedura monitoria – quale saldo delle fatture da quest'ultima emesse per aver eseguito i lavori di adeguamento sismico dell'edificio comunale [redacted], destinato a scuola primaria, giusta contratto di appalto n. 13 rep del 9/8/2017.

A fondamento dell'opposizione ha, preliminarmente, dedotto l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto per mancata prova del credito vantato dall'impresa appaltatrice, in quanto fondato esclusivamente su delle fatture che, essendo documenti a formazione unilaterale, non posseggono alcun valore probatorio nel caso di contestazioni tra le parti.

Nel merito, ha evidenziato l'infondatezza dell'avversa pretesa creditoria, precisando che la somma ingiunta - afferente al mancato pagamento dei SAL n. 5 e n. 6 - non è dovuta nei termini prospettati dalla [redacted], in quanto, ancor prima della notifica del decreto ingiuntivo opposto, l'Ente aveva provveduto a liquidare, in data 30/1/2019, un anticipo di € 36.363,64 sulla somma portata nella fattura PA/15 del 12/9/2018 (relativa al SAL n. 5) e, con delibera n. 149/GM del 16/6/2019, un ulteriore anticipo di € 80.000,00, inerente la fattura PA/20 del 3/10/2018, riferita alla liquidazione del SAL n. 6.

Ha, inoltre, dedotto che i suddetti lavori sono stati realizzati grazie ad un finanziamento pubblico di € 798.427,63, concesso dal [redacted] con DPCM n. 943 del 23/12/2015, ma che, per vicissitudini burocratiche, è stato erogato con notevole ritardo rispetto ai termini di pagamento concordati con l'impresa appaltante, ragion per cui l'inesatto adempimento lamentato dalla ditta appaltatrice non è in alcun modo imputabile alla propria condotta negligente.

Sulla scorta di tali motivazioni, ha, quindi, chiesto di essere autorizzato alla chiamata in causa del [redacted], quale unico soggetto responsabile della rallentata (o mancata) corresponsione dei finanziamenti ministeriali stanziati per i lavori *de quibus*.

2. Instaurato il contraddittorio, si è costituita la società [redacted] chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Nel merito ha rappresentato che, in data 10/12/2019, il [redacted] ha saldato l'intero importo del capitale dovuto, ribadendo, comunque, di non ritenersi pienamente soddisfatta della propria pretesa creditoria, tanto è vero che, in tale sede, rivendica la corresponsione degli interessi legali e moratori spettantigli, oltre al rimborso delle spese legali della fase monitoria.

3. Autorizzata la chiamata del terzo, si è costituito il [REDACTED], chiedendo il rigetto della domanda avanzata dal [REDACTED] nei propri confronti, siccome infondata in fatto ed in diritto.

Nel merito, ha riferito che il [REDACTED] è risultato beneficiario di un finanziamento di € 798.427,63, le cui modalità di determinazione e di erogazione sono state analiticamente descritte nel decreto n. 943/2015.

In particolare, all'art. 3 è stato specificato che l'elargizione dei fondi sarebbe stata disposta sulla base degli stati di avanzamento dei lavori o delle spese di volta in volta maturate dall'Ente locale beneficiario del contributo e certificate dal responsabile unico del procedimento (RUP) fino alla concorrenza del 90%; mentre, il rimanente 10% sarebbe stato liquidato a seguito dell'avvenuto collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione.

La stessa disposizione ha previsto, inoltre, le modalità di monitoraggio dei singoli interventi, disponendo che i rapporti tra il soggetto finanziatore e gli enti beneficiati sarebbero avvenuti telematicamente, attraverso l'utilizzo della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP) e della piattaforma WebGIS "Obiettivo Sicurezza delle Scuole".

Ha, altresì, riferito che il [REDACTED] non ha dato esecuzione a tali indicazioni operative, ma di avere, ciononostante, provveduto ad erogare i fondi assegnati in due tranches: la prima di € 380.213,17, in data 3 agosto 2018, e la seconda di € 323.070,00, in data 3.12.2019, per un totale di € 703.283,17.

Ancora ad oggi, però, nonostante i numerosi solleciti, il Comune beneficiario non ha ottemperato all'obbligo di deposito di tutta la documentazione comprovante l'avvenuta liquidazione delle somme erogate, tanto è vero che ha rendicontato pagamenti per soli € 661.993,16, ma nulla ha prodotto in ordine all'importo residuo di € 41.292,01 già incassato, per cui al [REDACTED] non può essere mosso alcun rimprovero da parte dell'Ente beneficiario che, invece, con il suo comportamento negligente ha causato i ritardi di cui si duole.

4. Istruita documentalmente ed oralmente, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 13/6/2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nelle forme di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.

5. Tanto premesso, l'opposizione è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento nei limiti che seguono.

Per come già illustrato, la vicenda trae origine dalla stipula di un contratto di appalto intervenuto tra il [REDACTED] e l'impresa [REDACTED] in data 9/8/2017 ed avente ad oggetto i lavori di adeguamento strutturale dell'edificio comunale destinato a scuola primaria "[REDACTED] sito nel comune di [REDACTED].

Il corrispettivo dell'appalto è stato fissato dalle parti in complessivi € 585.523,06, con l'espressa previsione che, al raggiungimento della soglia di € 80.000,00 di avanzamento dei lavori, il Committente avrebbe dovuto emettere il relativo SAL e liquidare alla ditta appaltatrice le somme dovute.

Orbene, in sede monitoria l'opposto ha lamentato il parziale inadempimento sia delle rate di acconto indicate nei SAL n. 5 e n. 6, che della rata di saldo del prezzo dell'appalto, ragion per cui ha agito chiedendo il recupero delle somme non ancora incassate.

Tuttavia, tale questione può ritenersi superata, poiché, per come riferito dallo stesso creditore nella propria comparsa di costituzione e risposta, nelle more della presente opposizione e, precisamente, in data 10/12/2019, il [REDACTED] ha provveduto a corrispondere l'intera sorte capitale dovuta, per cui, ad oggi, egli continua a rivendicare nel presente giudizio soltanto il riconoscimento degli interessi dovuti per l'inesatto adempimento del committente ed il rimborso delle spese legali già liquidate dal giudice nella fase monitoria e non corrisposti.

Orbene, dall'esame della documentazione presente in atti, emerge chiaramente che i SAL n. 5 e n. 6 sono stati pagati ben oltre le date scadenza previste, tanto è vero che il [REDACTED] nei propri scritti difensivi, non nega tale circostanza, ma si limita a fornire le ragioni giustificative di tale ritardo, addebitandole alla condotta del [REDACTED].

Nello specifico, in ordine al 5° SAL, recante l'importo di € 105.100,00 (oltre IVA assolta con scissione dei pagamenti), risulta che il certificato di pagamento è stato emesso dalla stazione appaltante in data 11/9/2018, la corrispondente fattura n. PA/15 in data 12/9/2018 e che il Comune di [REDACTED], in data 30/1/2019, ha corrisposto alla ditta appaltatrice un acconto di € 36.363,64.

Per quel che concerne, invece, il 6° SAL, dell'importo di € 80.900,00 (oltre IVA assolta con scissione dei pagamenti), risultano allegati il certificato di pagamento emesso il 27/9/2018, la relativa fattura n. Pt_2 in data 3/10/2018 ed un mandato di pagamento dell'11/7/2019, con il quale il Pt_1 ha disposto la liquidazione, in favore della ditta appaltatrice, di un acconto pari ad € 80.000,00.

L'opponente ha chiesto il rigetto di ogni domanda avanzata nei propri confronti dall'appaltatore, evidenziando che il ritardo nel pagamento dei lavori eseguiti è dipeso da alcune

disfunzioni procedurali che hanno causato un forte rallentamento nell'elargizione dei fondi del quale è risultato beneficiario ed imputabili alla condotta del [REDACTED].

Di conseguenza, ogni eventuale responsabilità da inesatto adempimento avrebbe dovuto essere addebitata, in via esclusiva, al concessionario del finanziamento e non al [REDACTED] beneficiario, il quale ha dimostrato di aver tempestivamente corrisposto le somme dovute all'impresa appaltatrice, non appena ne ha avuto la materiale disponibilità.

Tale assunto non coglie nel segno, poiché, in tema di appalti di opere pubbliche, la Suprema Corte di Cassazione ha già da tempo chiarito che l'ente pubblico committente è responsabile del mancato tempestivo pagamento degli acconti e del saldo del corrispettivo dovuto all'appaltatore per le opere eseguite, nonostante la ritardata erogazione del finanziamento concesso da parte di altro ente pubblico e di cui si sia fatta menzione nel contratto di appalto, atteso che, in assenza di una convenzione ulteriore con la quale l'ente finanziatore garantisca all'ente committente la tempestiva erogazione del finanziamento, il ritardo nell'adempimento resta imputabile a quest'ultimo (cfr. Cass. 21180/2018; 22580/2014; 2013 n.14340; 4214/2012, in senso conforme: Corte appello Messina sez. I, 17/01/2024, n.53).

In mancanza di una convenzione accessoria, con cui l'ente abbia garantito la tempestiva erogazione del finanziamento ovvero la copertura dell'appaltatore dai rischi derivanti per i ritardi nei pagamenti, l'ente finanziatore non è, quindi, tenuto a rivalere l'appaltante delle somme che il predetto si sia obbligato a versare all'appaltatore, né tantomeno eventuali sanzioni accessorie o interessi che sono interamente posti a carico del committente (in tal senso, cfr. Cass. civ., sez. I, 23 ottobre 2014, n. 22580).

Nella vicenda in esame deve rilevarsi che, nel contratto di appalto allegato in atti, non è presente alcuna clausola/condizione che subordini il pagamento del corrispettivo alla previa erogazione dei fondi da parte dell'ente finanziatore, né vi sono ulteriori documenti dal quale emerga che il [REDACTED] abbia assunto una posizione di garanzia nei confronti del committente.

Gli art. 5 e 6 del capitolato prevedono, infatti, esclusivamente il diritto dell'impresa all'emissione di stati di avanzamento in corso d'opera ogni qual volta il credito raggiunga un importo non inferiore ad € 80.000,00.

Di conseguenza, il soggetto appaltante è tenuto ad assolvere ai suoi obblighi contrattuali nei confronti dell'appaltatore a prescindere dalla tempestività degli adempimenti dell'ente finanziatore ricorrendo temporaneamente, nel caso di ritardo di questo ultimo, a proprie risorse finanziarie.

Ne deriva, dunque, che la causa dei ritardati pagamenti, per come prospettata dal [REDACTED]

[REDACTED], non può avere efficacia liberatoria dalla relativa responsabilità.

Ciò chiarito, in ordine alla richiesta di corresponsione da parte dell'appaltatore di interessi per i ritardati pagamenti, la stessa deve ritenersi meritevole di accoglimento, sia pur con le precisazioni che seguono.

Parte opponente ha effettuato il conteggio degli interessi dovuti sulla scorta della previsione dell'art. 144 del DPR n. 207/2010, secondo la quale *“Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito ai sensi dell'articolo 143 per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori”*.

A sua volta, il richiamato art. 143 stabilisce che il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.

Ed invero, in relazione al 5° SAL, l'opposta ha calcolato gli interessi sul totale di € 105.100,00 dalla data di emissione del certificato di pagamento (11/9/2018) alla data dell'acconto corrisposto (30/1/2019) e sulla somma residua di € 68.736,36 da tale ultima data, sino al saldo effettivo (10/12/2019), per un importo di € 431,91 a titolo di interessi legali corrispettivi ed € 3.800,86 per interessi moratori (dal 60° giorno).

Quanto al 6° SAL, l'opposta ha calcolato gli interessi sulla somma totale di € 80.900,00 dalla data di emissione del certificato di pagamento (27/9/2019) alla data dell'acconto di € 80.000,00 (11/7/2019) e sul residuo di € 900,00 da tale data al saldo effettivo (10/12/2019), per un importo di € 332,47 quali interessi corrispettivi legali ed € 2.227,26 per interessi moratori (dal 60° giorno).

Il calcolo eseguito non è, tuttavia, corretto, in quanto basato su disposizioni di legge non applicabili all'odierna fattispecie.

Occorre premettere che, in materia di obbligazioni pecuniarie, nell'ambito della categoria degli interessi deve, innanzitutto, distinguersi tra interessi corrispettivi ed interessi moratori che assolvono a funzioni tra loro differenti: mentre gli interessi moratori sono dovuti per il ritardo nell'adempimento e rappresentano una forma di risarcimento del danno provocato al creditore per il mancato godimento di quanto dovuto per un certo periodo di tempo (art. 1224 c.c.) gli interessi corrispettivi (art. 1282 c.c.) dipendono, invece, dalla semplice scadenza di un debito pecuniario e

costituiscono il corrispettivo del godimento (da parte di altri) del capitale oggetto di obbligazione (cfr. *ex multis* Cass. civ., sez. III, 3 luglio 2024, n. 18239).

Tali principi generali devono essere, tuttavia, letti in combinato disposto con la normativa speciale prevista in materia di contratti pubblici da individuarsi, secondo il principio del *tempus regit actum*, in quella in vigore al momento della pubblicazione del bando di gara o dell'invio della lettera di invito o comunque all'atto di avvio della procedura in caso di affidamenti senza pubblicazione (cfr. Cass. Civ. sez. lav. 2621 del 04.02.2025).

Nel caso di specie, in cui l'approvazione del bando di gara di procedura aperta è avvenuta con la determina a contrattare n. 65 del 21/11/2016, trova applicazione il d.lgs. n. 50/2016 (ex art. 216).

In particolare, il primo comma dell'art. 113-*bis* suddetto d.lgs. prevede che: *“i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi”*.

La norma in esame stabilisce che l'esecutore dei lavori comunica alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

Il direttore dei lavori, dopo aver effettuato il controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera, adotta lo stato di avanzamento dei lavori e lo trasmette immediatamente al RUP, il quale, entro 7 giorni dalla sua adozione, deve emettere il certificato di pagamento ed inviarlo alla stazione appaltante per il pagamento che dovrà essere eseguito nel termine di cui al suindicato comma primo, secondo periodo.

All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

Nel caso in cui il pagamento venga disposto oltre i termini di legge, la stazione appaltante sarà obbligata a corrispondere all'appaltatore gli interessi moratori, che dovranno essere calcolati sulla base delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (attuativo delle direttive europee sui ritardi di pagamento), applicabile anche nel caso di contratti di appalto di lavori pubblici, considerati rientranti nella nozione di "transazioni commerciali" di cui all'art. 2 del d.lgs. 231/2002.

Tale interpretazione è stata imposta dalla Direttiva 2011/7/UE, secondo la quale in tale definizione rientrano i settori produttivi senza esclusioni, incluso il settore dei lavori edili (appalti pubblici di lavori) e trova conferma anche nella giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (causa C-299/19) e della Corte di Cassazione (incluse le Sezioni Unite con la sentenza n. 35092/2023), le quali hanno definitivamente chiarito che, in assenza di una norma che statuisca in tal senso, non sussiste alcuna plausibile ragione per un trattamento differenziato del settore dei lavori pubblici rispetto agli altri settori commerciali, per cui escludere gli appalti pubblici di lavori dai meccanismi "anti-ritardo" di pagamento costituirebbe una violazione degli obiettivi della direttiva e ne ridurrebbe l'efficacia.

In particolare, l'art. 4 del d.lgs. n. 231/2002 prevede che nel caso di transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono espressamente pattuire, con una specifica clausola approvata per iscritto, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dalla norma medesima (30 giorni), sempreché la proroga sia oggettivamente giustificata dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche, anche se, in ogni caso, tale termine non può essere superiore a sessanta giorni.

Pertanto, sarà solo a partire dal giorno successivo alla scadenza che gli interessi moratori inizieranno a decorrere automaticamente, senza che sia necessaria costituzione in mora del debitore.

Orbene, dall'esame degli atti di causa non risulta che le parti abbiano concordato un termine di pagamento diverso da quello legale, per cui lo stesso doveva essere effettuato dal Comune di  entro 30 giorni dalla data di emissione del certificato di pagamento dei relativi SAL.

Ne consegue che:

in ordine al 5° SAL gli interessi dovranno essere calcolati sull'intera somma di € 105.100,00 a decorrere dalla data dell'11/10/2018 (trentesimo giorno successivo al certificato di pagamento dell'11/9/2018) e fino alla corresponsione dell'acconto di € 36.363,00 (avvenuta in data 30/1/2019), per un importo di € 2.556,95 (111 giorni di ritardo), mentre sulla restante somma di € 68.737,00 gli stessi dovranno essere calcolati dal 30/1/2019 al saldo avvenuto in data 10/12/2019, per un importo di € 4.730,61 (314 giorni di ritardo), per un totale di € 7.287,56;

per il 6° SAL, gli interessi moratori dovranno essere calcolati sull'intera somma di € 80.900,00 a decorrere dal 27/10/2018 (trentesimo giorno successivo al certificato di pagamento del 27/9/2018) e fino alla corresponsione di un acconto di € 80.000,00 (avvenuta in data 11/7/2019), per un importo di € 4.557,00 (257 giorni di ritardo), e sulla somma residua di € 900,00 dall'11/7/2019 al 10/12/2019, per € 29,98 (152 giorni di ritardo) per un importo complessivo di € 4.586,98.

In definitiva, spetta all'impresa XXXXXXXXXX a titolo di interessi moratori, la somma di € 11.874,54, senza che ciò possa implicare il vizio di ultrapetizione: la formula con cui una parte domanda al giudice di condannare la controparte al pagamento di un importo indicato in una determinata somma, accompagnata, come nella fattispecie, della parola "almeno" o da altre consimili (*"quella diversa cifra, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa"* – cfr. conclusioni della comparsa costitutiva) non può essere considerata - agli effetti dell'art. 112 c.p.c. - come meramente di stile, in quanto essa, lungi dall'aver un contenuto meramente formale, manifesta la ragionevole incertezza della parte sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi e ha lo scopo di consentire al giudice di provvedere alla giusta liquidazione del danno senza essere vincolato all'ammontare della somma richiesta nelle conclusioni specifiche. Ne consegue che in tal caso non è viziata da ultrapetizione la sentenza che liquida un importo maggiore di quello indicativamente determinato (Cassazione civile sez. III, 24/01/2006, n.1324).

Al suddetto importo devono essere, poi, aggiunte anche le ulteriori spese e competenze del procedimento monitorio, già liquidate nel decreto ingiuntivo opposto in euro 2.541,50, di cui euro 406,50 per esborsi ed euro 2.135,00 per compensi professionali, oltre il rimborso forfettario per le spese generali, in misura del 15%, IVA e CPA, come per legge.

Sul punto deve essere, infatti, precisato che, in tema di spese legali del procedimento di ingiunzione, la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione, non costituisce motivo sufficiente per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio, sicché la valutazione della soccombenza dovrà confrontarsi con il risultato finale della lite anche in relazione a tali spese (cfr. Cass. 24482/2022).

Inoltre, le sezioni unite della cassazione, con sentenza n. 32061/2022, hanno statuito che, in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte

soccombente, ma può giustificare soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.

Nella fattispecie al vaglio, la revoca del decreto ingiuntivo consegue non già ad una reciproca soccombenza tra le parti, ovvero al riconoscimento del credito vantato dall'opposto in misura minore rispetto a quanto richiesto, bensì all'intervenuto pagamento della sorte capitale, da parte dell'opponente, effettuata, peraltro, soltanto allorquando (10/12/2019) il decreto ingiuntivo era già stato emesso (24/7/2019) e notificato al [REDACTED] (13/8/2019): sicché non ricorrono motivi che giustificano una compensazione delle spese di lite della fase monitoria, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come inciso dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018.

Ne consegue che l'opponente va condannato a pagare all'opposto le suddette spese della fase monitoria, per come già liquidate nel d.i. opposto.

Alla luce di quanto esposto, il decreto ingiuntivo n. 1037/2019 deve essere revocato ed il [REDACTED] deve essere condannato al pagamento in favore della [REDACTED] della somma pari ad € 11.874,54 a titolo di interessi moratori, nonché ad € 2.541,50 (di cui euro 406,50 per esborsi ed euro 2.135,00 per compensi professionali, oltre il rimborso forfettario per le spese generali, in misura del 15%, IVA e CPA, come per legge) per spese di lite della procedura monitoria, oltre interessi, con decorrenza dalla data della domanda e fino all'effettivo soddisfo.

6. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, nei rapporti tra il [REDACTED] e l'impresa [REDACTED] deve rilevarsi che l'intervenuta revoca del decreto ingiuntivo non comporta un'ipotesi di soccombenza reciproca considerabile ai fini della condanna alle spese, atteso che, anche nel giudizio di cui all'art. 645 cod. proc., la valutazione dev'essere compiuta in rapporto all'esito finale della lite, sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte (quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può essere, tuttavia, ritenuto soccombente e condannato neppure in parte al pagamento delle spese processuali, ferma restando la facoltà del giudice di disporre la compensazione (cfr. Cass., Sez. lav., 1/ 08/2023, n. 23434; Cass., Sez. VI, 26/05/2022, n. 17137; Cass., Sez. III, 12/05/2015, n. 9587). Ordinanza|23 febbraio 2024| n. 4860.

Di conseguenza, il [REDACTED] – soccombente – deve essere condannato alla rifusione, in favore della [REDACTED] delle spese di lite del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 147/2022, della tipologia di controversia (giudizio di cognizione dinanzi al tribunale), del suo valore (con applicazione dello scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00), delle singole fasi processuali (studio, introduttiva, istruttoria

e decisoria) e di un importo pari al minimo tariffario, in ragione dello scarso grado di complessità delle questioni controverse affrontate.

In ordine, invece, alla regolamentazione delle spese nei confronti del [REDACTED], deve rilevarsi che, in forza del principio di causalità, il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda; il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa (cfr. Cass. Civ. Sez. VI – 3, Ordinanza del 27-09-2021, n. 26082).

Considerato, quindi, che la chiamata in causa del [REDACTED] è avvenuta su impulso del [REDACTED] e che la domanda di garanzia proposta nei suoi confronti si è rilevata infondata, le spese di lite per la chiamata in causa del terzo devono essere poste interamente a carico del [REDACTED] e si liquidano sulla scorta degli stessi parametri su indicati.

P.Q.M.

il Tribunale di Catanzaro, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Stefano Costarella, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:

- 1) revoca il decreto ingiuntivo n. 1037/2019, emesso dal Tribunale di Catanzaro in data 1/7/2019;
- 2) condanna il [REDACTED], in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, al pagamento, in favore di parte opposta, della somma di € 11.874,54, a titolo di interessi moratori come specificato in parte motiva;
- 3) condanna il [REDACTED], in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese di lite del giudizio monitorio, liquidate in € 2.541,50, di cui € 406,50 per esborsi ed € 2.135,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge;
- 4) condanna parte opponente alla rifusione, in favore di parte opposta, delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in complessivi € 2.540,00 per onorari, oltre accessori di legge;